

LA COSTITUZIONE
DELL'ARGENTINA



LA COSTITUZIONE DELL'ARGENTINA*

La Costituzione sanzionata il 1° maggio 1853 dal *Congresso generale costituente*, pose fine a un lungo periodo di lotte che aveva dilaniato per più di quarant'anni la compagine nazionale argentina. Lo Stato, sorto per effetto della disgregazione dell'impero coloniale spagnolo con la rivoluzione del 25 maggio 1810, nell'infuriare della lotta tra Buenos Ayres, che tendeva al predominio su tutta la Nazione, e le provincie, che volevano l'autonomia, ossia tra il principio autoritario centralista e quello anarchico federalista, non aveva potuto darsi un solido assetto costituzionale ed era stato retto, durante questo periodo, solamente da un governo di fatto.

I precedenti costituzionali della Carta del 1853 hanno quindi limitata importanza, per quanto numerosissimi; decisivi per la determinazione della struttura dello Stato sono invece gli accordi conclusi tra le varie provincie nel 1822 e 1831: la « *Convención del Pilar* », nella quale è affermato il principio che « *le provincie firmatarie si riconoscono autonome e accettano il principio del federalismo* » e il « *Patto federale* », che è l'obbligo assunto da ciascuna provincia circa la struttura federale dello Stato ed è nello stesso tempo il riconoscimento del diritto di ciascuna provincia a darsi proprie istituzioni.

Sono questi quei « patti preesistenti » cui fa riferimento il preambolo della Costituzione del 1853, accordi conclusi in forza di quel potere di cui le provincie di fatto godevano

* Si legga: MASSIMO ANNESI: *La Costituzione argentina* - Roma, 1946 (volume n. 33 della collana *Testi e documenti costituzionali* promossa dal Ministero per la Costituzione).

e che trova riconoscimento nell'art. 101 della Costituzione:
« *Le provincie conservano il loro potere* ».

L'accordo di *S. Nicolas de los Arjos*, concluso il 31 maggio (1852) tra i governatori delle provincie per la convocazione di una Costituente, può considerarsi quindi un atto esecutivo del « patto federale » del 1831, che non aveva potuto avere esecuzione data la sopraggiunta dittatura di un *caudillo*, Rosa, che sottopose sino al 1851 tutta la nazione ad un regime di assolutismo e di terrore.

La Costituente si riunì a *Santa Fè* il 20 novembre 1852. Una commissione speciale fu incaricata di redigere il progetto di Costituzione, che, sottoposto all'Assemblea, fu approvato il 1. maggio 1853.

Ai lavori della Costituente parteciparono i rappresentanti di 13 provincie argentine, cioè tutte eccetto Buenos Ayres che, nel timore di perdere quella supremazia che nel periodo precedente aveva di fatto più o meno ininterrottamente esercitato sulle altre parti della Nazione, si era costituita in Stato indipendente, dandosi una propria Costituzione il 12 aprile 1854.

Ma l'11 novembre 1859, dopo la sconfitta delle sue truppe da parte di quelle federali, essa rientrava a far parte della Confederazione, previa modifiche alla Costituzione. Le modifiche sanzionate dalla Convenzione convocata il 23 settembre 1860, pur concedendo maggiore autonomia alle provincie, lasciarono inalterata nelle sue linee fondamentali l'originaria Costituzione. Lo stesso è accaduto per le due ulteriori revisioni: una, del 12 settembre 1866, relativa al regime delle dogane, l'altra del 15 marzo 1898, con la quale venivano ampliati i collegi elettorali e elevato il numero dei ministri da cinque ad otto.

Cosicchè la Costituzione argentina è restata sempre la « Carta del 1853 ».

DIRITTI E LIBERTÀ

Le libertà individuali non sono contenute in una dichiarazione dei diritti che serva di preambolo allo statuto, ma, per assicurare migliore garanzia, sono enunciate nella Costituzione: necessità, questa, inderogabile in uno Stato in cui durante un lungo periodo tutti i diritti individuali erano stati violati.

Una generica affermazione dei diritti della personalità già si trova nel *Preambolo* alla Costituzione che pone tra gli scopi che essa deve raggiungere quello di « *promuovere il benessere generale e di assicurare i benefici della libertà a noi ed ai nostri posteri e a tutti coloro che vorranno abitare il suolo argentino* ».

L'argomento è poi contemplato dai seguenti articoli:

Art. 14. — *Tutti gli abitanti della Nazione godono dei seguenti diritti conformemente alle leggi che ne regolano l'esercizio, ossia: il diritto di lavorare ed esercitare ogni attività lecita; di navigare e di commerciare; di rivolgere petizioni alle autorità; d'entrare, risiedere, traversare ed uscire dal territorio argentino; di pubblicare le proprie idee per mezzo della stampa senza censura preventiva; di usare e di disporre della loro proprietà; d'associarsi per un fine utile; di professare liberamente il proprio culto, di insegnare e di istruirsi.*

Art. 15. — *Non ci sono schiavi nella Nazione argentina; i pochi che ancora esistono, saranno liberi dal giorno in cui questa Costituzione sarà stata giurata; una legge speciale regolerà le indennità alle quali dà luogo questa dichiarazione. Ogni contratto di compravendita di persona costituisce delitto, di cui saranno responsabili le parti contraenti ed il notaio o il funzionario che lo autorizza. Ogni schiavo diviene libero per il solo fatto che mette piede sul territorio della Repubblica, in qualunque modo vi sia introdotto.*

Art. 16. — *La Nazione argentina non ammette prerogative di sangue o di nascita; non esistono presso di essa,*

nè privilegi personali, nè titoli di nobiltà. Tutti i suoi abitanti sono uguali davanti alla legge e possono essere ammessi agli impieghi, senza altra condizione al di fuori dell'idoneità. L'uguaglianza è la base dell'imposta e dei carichi pubblici.

Art. 17. — La proprietà è inviolabile, e nessun abitante della nazione può esserne spogliato se non in virtù di una sentenza basata sulla legge. L'espropriazione per causa di pubblica utilità deve essere autorizzata da una legge e previamente indennizzata. Solo il Congresso fissa i tributi enunciati all'art. 4. Nessun servizio personale può essere richiesto se non in virtù della legge o di una sentenza basata sulla legge. Ogni autore o inventore è l'esclusivo proprietario della sua opera, invenzione o scoperta, per la durata fissata dalla legge. La confisca dei beni è radiata per sempre dal Codice penale argentino. Nessun corpo armato può procedere a requisizioni, nè esigere prestazioni personali di alcuna specie.

Art. 18. — Nessun abitante della Nazione può essere colpito da una pena, se non in virtù di un preventivo giudizio basato su una legge anteriore al fatto incriminato, nè giudicato da commissioni speciali, nè sottratto ai giudici designati dalla legge anteriore al fatto della causa. Nessuno può essere costretto a deporre contro se stesso, nè arrestato se non in base a un ordine scritto dell'autorità competente. La difesa in giudizio della persona e dei diritti è inviolabile. Il domicilio è inviolabile come la corrispondenza epistolare e gli scritti privati; una legge determinerà in quali casi e con quali giustificazioni l'ingresso nel domicilio e l'arresto potranno aver luogo. Sono per sempre abolite la pena di morte per motivi politici, le torture di qualsiasi specie, e la pena della frusta. Le prigioni nazionali saranno sane e pulite, destinate alla custodia e non al castigo dei colpevoli che vi sono detenuti; ogni misura che, sotto pretesto di disposizioni da prendere, comportasse per i condannati delle sofferenze più grandi del necessario, implicherà la responsabilità del giudice che l'autorizza.

Art. 19. — *Gli atti privati degli uomini che in nessun modo offendano l'ordine e la morale pubblica e non pregiudichino un terzo non possono essere giudicati che da Dio e non sono sottoposti all'autorità dei magistrati. Nessun abitante della Nazione può essere costretto a fare ciò che la legge non ordina, nè impedito di fare ciò che la legge non vieta.*

Va osservato che l'enumerazione contenuta nei precedenti articoli non è tassativa, in quanto afferma l'

Art. 33. — *Le dichiarazioni, i diritti e le garanzie che la costituzione enumera non devono essere intese come la negazione di altri diritti e garanzie non enumerate, ma che derivano dal principio della sovranità popolare e dalla forma repubblicana di governo.*

Gli stranieri godono nel territorio di tutti i diritti civili dei cittadini.

Diritti e libertà individuali possono essere scoscesi unicamente in caso di dichiarazione di stato di assedio, imposta da « torbidi interni o attacchi esterni » che mettano in pericolo il funzionamento della Costituzione.

FORMA DELLO STATO

Considerato dal lato della struttura, lo Stato argentino appartiene, da un punto di vista generico, al tipo dello Stato federale.

L'assetto federale dello Stato è regolato dai seguenti articoli:

Art. 1. — *La Nazione argentina adotta per suo governo la forma rappresentativa repubblicana federale, quale è stabilita dalla presente Costituzione.*

Art. 5. — *Ciascuna provincia si darà una costituzione sulla base del sistema rappresentativo repubblicano, d'accordo con i principi, le dichiarazioni e le garanzie della Costituzione nazionale, e che assicuri l'amministrazione del-*

la giustizia, il regime municipale e l'istruzione primaria. A queste condizioni, il governo federale garantisce a ciascuna provincia il godimento e l'esercizio delle sue istituzioni.

Art. 6. — Il governo federale argentino interviene nel territorio delle provincie per garantire la forma repubblicana di governo o respingere le invasioni straniere, e, su richiesta delle loro autorità costituite, per sostenerle o ristabilirle, se sono state abbattute da insurrezione o invasione di un'altra provincia.

Art. 104. — Le provincie conservano tutto il potere non delegato al governo federale con questa costituzione e quello che si sono espressamente riservato con patti particolari il giorno della loro incorporazione.

Art. 105. — Esse si danno le loro istituzioni particolari e sono rette da queste istituzioni. Eleggono i loro governatori, i loro legislatori e gli altri funzionari provinciali senza intervento del governo federale.

Art. 106. — Ciascuna provincia si dà la sua costituzione, conformemente alla disposizione dell'articolo 5.

Art. 107. — Le provincie possono concludere trattati particolari aventi per oggetto l'amministrazione della giustizia, degli interessi economici e dei lavori d'utilità comune, salvo a darne conoscenza al Congresso federale; esse possono incoraggiare la loro industria, l'immigrazione, la costruzione di ferrovie e di canali navigabili, la colonizzazione delle terre di proprietà della provincia, l'introduzione e la creazione di nuove industrie, l'importazione di capitali stranieri e l'esplorazione dei loro corsi di acqua con leggi che proteggono questi fini e con proprie risorse.

Art. 108. — Le provincie non esercitano il potere delegato alla Nazione. Esse non possono concludere trattati particolari di carattere politico, nè fare leggi sul commercio e la navigazione interna o esterna, nè stabilire dogane provinciali, nè batter moneta, nè creare banche con facoltà di emettere biglietti; senza autorizzazione del Congresso federale, nè emanare Codici civili, di commercio, penale e minerario dopo che simili Codici siano stati sanzionati dal

Congresso; nè fare delle leggi speciali sulla cittadinanza e la naturalizzazione, i fallimenti, la falsificazione della moneta e i documenti dello Stato, nè stabilire diritti di tonnellaggio nè armare bastimenti da guerra, o levare truppe, salvo il caso di invasione esterna o di un pericolo così imminente da non sopportare alcun ritardo, informando in tal caso subito il governo federale, nè nominare o accogliere agenti stranieri, nè ammettere dei nuovi ordini religiosi.

Art. 109. — Nessuna provincia può dichiarare nè fare la guerra ad alcuna altra provincia. Le loro controversie devono essere sottoposte alla Corte suprema di giustizia e risolte da essa. Le loro ostilità di fatto costituiscono degli atti di guerra civile, qualificati sedizione o sommossa (asonada) che il governo federale deve soffocare e reprimere conformemente alla legge.

Come si può vedere, il federalismo argentino presenta un carattere del tutto peculiare. Anzitutto, l'autonomia costituzionale delle singole provincie è forse limitata eccessivamente dall'art. 5, che pone alcuni principii da cui non possono derogare le singole Costituzioni provinciali. In secondo luogo, troppo limitata è la competenza di ciascuna provincia in confronto a quella vastissima dello Stato centrale a cui, in particolare, spetta la emanazione dei codici civile, penale, commerciale, processuale, nonchè determinare attraverso una legge federale la composizione del corpo elettorale. In terzo luogo, va notato che quelle stesse attribuzioni affidate alle provincie dall'articolo 107: «*incoraggiare la loro industria, l'immigrazione, la costruzione di ferrovie e di canali navigabili, la colonizzazione di terre che sono proprietà della provincia, l'introduzione e lo stabilimento di nuove industrie, l'importazione di capitali stranieri e la esplorazione dei corsi di acqua interni*», sono esercitate, su scala nazionale, dallo Stato centrale in base all'art. 67, n. 16. Si ha così un caso di competenza concorrente.

Un elemento che avvicina poi fortemente la Costituzione argentina alle forme istituzionali degli Stati unitari, è dato dalla fissazione della capitale. Questa è stata stabilita nella

città di Buenos Ayres, centro intorno a cui gravita tutta la nazione, e ciò non può non esercitare una importante influenza unitaria e accentratrice. Per evitare questo fenomeno, tutte le Costituzioni federali istituiscono un distretto federale, che è una parte del territorio nazionale posto in una situazione giuridica del tutto speciale e ove ha sede la capitale. Al contrario di ciò, in Argentina la capitale Buenos Aires è sullo stesso piano di qualunque altra provincia, spettando ad essa due seggi al Senato.

Ma l'elemento più caratteristico del federalismo argentino è dato dal diritto di intervento (*intervención*) che l'art. 5 attribuisce allo Stato federale.

Se si pensa che susseguente all'intervento è la dichiarazione dello stato di assedio, il quale comporta la sospensione di tutte le garanzie costituzionali, questo può ben chiarire quanto sia limitata l'autonomia delle singole provincie argentine che può essere, ed è sempre stata, con estrema facilità annullata, tanto più che spetta al Governo federale accertare se sussistono o meno le condizioni che danno vita alla forma repubblicana di governo, altra causa questa di *intervención* da parte dello Stato, secondo l'art. 5.

POTERE LEGISLATIVO

Il potere legislativo è esercitato dal Congresso, composto della Camera dei deputati, che rappresenta la nazione nel suo insieme e del Senato rappresentante le provincie.

La Camera dei deputati è formata da rappresentanti eletti a suffragio universale diretto, con esclusione delle donne, sulla base dello scrutinio di lista con voto limitato. L'esercizio del diritto di voto è obbligatorio. Salvo una modifica alla Costituzione, non potrà adottarsi un sistema elettorale che si ispiri a un criterio organico di rappresentanza proporzionale, dato che l'art. 37 della Costituzione espressamente stabilisce che la elezione avviene « a maggioranza di suffragi ». Il mandato parlamentare dura quattro anni, ma la Camera si rinnova per metà ogni due anni.

Il Senato è composto di due senatori per ogni provincia e per la capitale. Ogni senatore ha un voto e dura in carica 9 anni, ma il Senato si rinnova per un terzo ogni tre anni. L'elezione dei senatori avviene con un sistema indiretto, essendo essi eletti a maggioranza di suffragi dalle singole legislature provinciali, eccetto i due rappresentanti della città di Buenos Ayres che sono eletti nella stessa forma del Presidente e del Vice-Presidente. Come negli Stati Uniti, così anche in Argentina il Senato viene presieduto dal Vice-Presidente della Nazione, sostituito, in caso di assenza, da un senatore precedentemente nominato.

Le due Camere sono poste costituzionalmente sullo stesso piano. Ambedue, però, hanno speciali prerogative. Quelle delle Camere dei deputati sono determinate dai seguenti articoli.

Art. 44. — *Solo alla Camera dei deputati spetta l'iniziativa delle leggi sui tributi e sul reclutamento delle truppe.*

Art. 45. — *Solo essa ha il diritto di accusare di fronte al Senato il Presidente, il Vice-Presidente, i suoi ministri, ed i membri della Corte Suprema, come degli altri Tribunali inferiori della Nazione, nelle cause di responsabilità intentate contro di essi per aver male assolto le loro funzioni, o per difetto nell'esercizio di queste funzioni, o per delitti comuni, e ciò dopo inchiesta e decisione che vi è luogo a procedere presa a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.*

Quelle del Senato sono invece determinate dagli articoli 51 e 53:

Art. 51. — *Spetta al Senato giudicare in pubblica udienza le persone accusate dalla Camera dei deputati; a tal fine, i suoi membri dovranno prestare giuramento. Quando l'accusato sia il Presidente della Nazione, il Senato sarà presieduto dal Presidente della Corte Suprema. Nessuno sarà dichiarato colpevole se non a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.*

Art. 53. — *Spetta ugualmente al Senato autorizzare il Presidente della Nazione a dichiarare in stato di assedio*

uno o diversi punti della Repubblica in caso di attacco esterno.

I membri del Congresso godono delle ordinarie prerogative parlamentari così come sono stabilite dagli articoli 60 e 61:

Art. 60. — *Nessun membro del Congresso può essere accusato, interrogato giudizialmente, o molestato per le opinioni manifestate o per i suoi discorsi pronunciati nell'esercizio del suo mandato di legislatore.*

Art. 61. — *Nessun senatore o deputato, dal giorno della sua elezione sino a quello della cessazione delle sue funzioni, può essere arrestato, salvo il caso di flagranza nell'esecuzione di un crimine che comporti la pena di morte o una pena afflittiva o infamante; del che sarà data notizia alla rispettiva Camera interessata con l'onformazione sommaria del fatto.*

Ciascuna delle due Camere può chiamare avanti a sé un ministro per ricevere spiegazioni su atti di governo. Tuttavia, data l'attuazione della forma presidenziale, non è previsto dalla Costituzione un diritto di interpellanza con tutte le conseguenze che essa importa, e la chiamata da parte della Camera di un ministro tende esclusivamente a stabilire una certa collaborazione tra esecutivo e legislativo attenuando con ciò, secondo quanto insegnava ai costituenti argentini l'esperienza nord-americana, una rigida applicazione della divisione dei poteri.

Le due Camere si riuniscono simultaneamente ogni anno in sessione ordinaria dal 1. maggio al 30 settembre; le sessioni non possono essere aperte se non è presente la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera, che può obbligare gli assenti ad assistere alle sedute sotto pena di sanzioni da essa determinate. Nel silenzio della Costituzione, è ammesso generalmente che le Camere, allo scadere del 30 settembre, per nessun motivo possono autoconvocarsi; indice questo dell'avversione dei costituenti argentini, ereditata dai « Padri della Costituzione », verso le assemblee legislative.

A questa posizione di inferiorità delle Camere di fronte all'esecutivo, che per un periodo eccessivamente lungo (7 mesi) viene a trovarsi l'unica autorità effettiva della Nazione, si è in seguito rimediato con l'istituzione, prevista dai regolamenti interni delle Camere, di commissioni permanenti che funzionano anche a sessioni ordinarie chiuse, e con l'approvazione da parte delle Camere del bilancio consuntivo. D'altra parte le Camere possono sempre avvalersi, all'inizio della nuova sessione, del *juicio politico* contro il Presidente previsto dagli artt. 45 e 51.

Il Presidente della Nazione può convocare le Camere in sessione straordinaria o prorogare le sessioni ordinarie, durante le quali, peraltro, è prevalsa la prassi, affermata dall'esecutivo, di occuparsi solo di quegli argomenti relativamente ai quali è stata prorogata la sessione.

La competenza del Congresso è determinata come segue:

Art. 67. — *Legiferare sulle dogane estere, stabilire i diritti d'importazione che, come le valutazioni che servono loro di base, saranno uniformi in tutta la nazione; resta bene inteso che questi diritti come gli altri tributi nazionali, potranno essere pagati in moneta corrente nelle rispettive provincie nel loro giusto equivalente.*

Stabilire ugualmente i diritti d'esportazione.

2. *Imporre tributi diretti per un tempo determinato e proporzionalmente uguali in tutto il territorio della nazione, è sempre che l'esigano la difesa, la sicurezza pubblica, ed il bene generale dello Stato.*

3. *Contrarre prestiti in denaro sul credito della Nazione.*

4. *Decidere dell'uso e dell'alienazione delle terre di proprietà nazionale.*

5. *Creare e stabilire le norme per il funzionamento di una Banca nazionale nella Capitale e delle sue succursali nelle provincie, con facoltà di emettere biglietti.*

6. *Regolare il pagamento del debito interno ed estero della Nazione.*

7. *Fissare ogni anno il bilancio preventivo delle spese per*

l'amministrazione della Nazione ed approvare o respingere il conto consuntivo di questi fondi.

8. *Accordare sussidi da parte dello Stato alle provincie le cui rendite non sono sufficienti, secondo le previsioni, a coprire le loro spese ordinarie.*

9. *Regolamentare la libera navigazione dei corsi di acqua interni, aprire porti, creare e sopprimere le dogane, senza tuttavia che possano essere sopprese le dogane estere che esistevano in ciascuna provincia all'epoca della sua incorporazione.*

10. *Batter moneta, fissarne il valore e fissare il valore delle monete estere; adottare un sistema uniforme di pesi e misure per tutta la Nazione.*

11. *Promulgare i Codici civile, commerciale, penale e minerario senza che questi codici alterino le giurisdizioni locali, appartenendo la loro applicazione ai tribunali federali o provinciali, secondo che le persone e le cose dipendano dall'una o dall'altra giurisdizione, e specialmente le leggi, generali per tutta la nazione, sulla naturalizzazione e cittadinanza, conformandosi al principio della cittadinanza naturale, le leggi sui fallimenti, sulla falsificazione della moneta corrente e dei documenti politici dello Stato e le leggi rese necessarie dall'istituzione del giurì.*

12. *Regolare il commercio marittimo e terrestre con le nazioni estere e delle provincie fra loro.*

13. *Regolare ed organizzare i corrieri e le poste generali della Nazione.*

14. *Regolare definitivamente le frontiere del territorio della Nazione, fissare quelle delle provincie, creare nuove provincie e determinare con una legislazione speciale, l'organizzazione, l'amministrazione ed il governo dei territori nazionali lasciati fuori dai confini assegnati alle provincie.*

15. *Provvedere alla sicurezza delle frontiere, mantenere relazioni pacifiche con gli Indiani, e favorire la loro conversione al Cattolicesimo.*

16. *Prendere le misure atte a contribuire alla prosperità del paese, al progresso ed al benessere di tutte le provincie;*

al progresso dei lumi stabilendo piani di istruzione generale ed universitaria, incoraggiando l'industria, l'immigrazione, la costruzione delle ferrovie e dei canali navigabili, la colonizzazione delle terre di proprietà nazionale, l'introduzione e lo stabilimento di nuove industrie, l'importazione dei capitali stranieri e l'esplorazione dei corsi di acqua interni, con leggi che favoriscano questi fini e con concessioni temporanee di privilegi e ricompense a titolo di incoraggiamento

17. Stabilire tribunali inferiori alla Corte suprema di giustizia; creare e sopprimere impieghi, determinare le loro attribuzioni, accordare pensioni, decretare onori e concedere amnistie generali.

18. Ammettere o respingere motivi di dimissione del Presidente o del Vice-Presidente della Repubblica, e dichiarare se è il caso di procedere ad una nuova elezione; procedere allo scrutinio ed alla sua retifica.

19. Approvare o respingere i trattati conclusi con le altre nazioni ed i concordati con la Sede apostolica; regolare l'esercizio del diritto di patronato in tutta la nazione.

20. Ammettere sul territorio nazionale altri ordini religiosi oltre quelli esistenti.

21. Autorizzare il potere esecutivo a dichiarare la guerra ed a concludere la pace.

22. Accordare patenti di corsa e di rappresaglia e stabilire regolamenti per le prede marittime.

23. Fissare il contingente dell'armata di terra e di mare in tempo di pace e di guerra; fare regolamenti ed ordinanze relative al comando di queste truppe.

24. Autorizzare la riunione delle milizie di tutte le provincie o di una parte di esse quando lo esiga la esecuzione delle leggi della Nazione o sia necessario reprimere una insurrezione o respingere una invasione; regolare l'organizzazione, l'armamento e la disciplina di dette milizie, e l'amministrazione ed il comando della parte di esse impiegata al servizio della Nazione, lasciando a ciascuna provincia la nomina dei suoi capi ed ufficiali rispettivi e la cura di far re-

gnare, nella sua rispettiva milizia, la disciplina prescritta dal Congresso.

25. Permettere l'ingresso delle truppe straniere nel territorio nazionale e l'uscita delle forze nazionali fuori di esso.

26. Dichiarare in stato di assedio uno o più punti della Nazione in caso di sommossa interna ed approvare o sospendere lo stato di assedio dichiarato dal potere esecutivo nel periodo in cui il Congresso non è in sessione.

27. Esercitare in modo esclusivo il potere legislativo su tutto il territorio della capitale della Nazione e sugli altri luoghi acquistati o ceduti in qualsiasi provincia per la creazione di fortezze, arsenali, magazzini ed altri stabilimenti di utilità nazionale.

28. Deliberare tutte le leggi e tutti i regolamenti necessari per assicurare l'esercizio dei poteri sopra definiti e di tutti gli altri poteri attribuiti da questa Costituzione al Governo della Nazione Argentina.

Il processo di formazione della legge attraversa le seguenti fasi. L'iniziativa (che spetta anche all'esecutivo) può emanare indifferentemente da una delle due Camere, eccettuato il caso dell'art. 44. Il progetto approvato dalla Camera che ne ha presa l'iniziativa, è inviato all'altra e se è approvato è trasmesso al Presidente per essere esaminato e promulgato. Se il Presidente non lo approva, avvalendosi del diritto di veto, lo rinvia alla Camera ove ha avuto origine. Se le due Camere confermano il progetto con la maggioranza dei due terzi dei voti, esso diviene legge ed è trasmesso all'esecutivo per la promulgazione; se invece le due Camere sono di parere differente, il progetto non può essere ripreso in esame nella sessione dell'anno in corso. Non può essere ripreso in esame nella stessa sessione neanche il progetto respinto totalmente da una delle Camere. Ma se la Camera ove il progetto non ha avuto origine si limita a proporre degli emendamenti, il progetto torna alla prima Camera, approvati dalla quale a maggioranza assoluta gli emendamenti proposti, il progetto diviene legge ed è trasmesso all'esecutivo per la promulgazione. Se invece gli

emendamenti sono respinti, il progetto torna alla Camera che li ha proposti e se sono riconfermati a maggioranza dei due terzi dei voti devono essere respinti con la stessa maggioranza della prima Camera.

Il potere costituente è distinto dal potere legislativo. L'argomento delle revisioni costituzionali è regolato dall'

Art. 30. — *La Costituzione può essere riformata nel suo complesso ed in ogni sua parte. La necessità di una revisione deve essere pronunciata dal Congresso, a maggioranza dei due terzi, almeno, dei suoi membri, ma la revisione non potrà essere effettuata che da una Convenzione convocata a tal fine.*

POTERE ESECUTIVO

Come per altri punti relativi all'organizzazione dei pubblici poteri, così anche per l'organizzazione dell'esecutivo i costituenti argentini tennero conto della esperienza nord-americana. Ma essi non si basarono tanto sulla lettera della Costituzione statunitense e tennero piuttosto presente il processo evolutivo che in quell'epoca era in corso di svolgimento negli Stati Uniti, per cui il Presidente tendeva a divenire l'organo più importante dello Stato con funzione di determinare e provvedere alla attuazione dell'indirizzo politico, passando da una posizione di impotenza di fronte al Congresso ad una posizione di supremazia. Del resto, un capo dell'esecutivo forte era consono alle tradizioni nazionali, ed *Alberti*, il filosofo e giurista che tanta influenza ebbe sui costituenti, molto aveva insistito su questo punto, chiedendo « *un esecutivo repubblicano per la forma e monarchico nella sostanza.* ».

Il potere esecutivo è interamente affidato dalla Costituzione ad una sola persona, il Presidente della Nazione. Tra gli altri requisiti, questi deve avere quello di professare la religione cattolica. Esso dura in carica sei anni, ma non può essere rieletto prima che sia trascorso un sessennio, nè per alcun motivo può prolungare il suo mandato.

Il Presidente è sostituito, in caso di assenza, infermità, morte o destituzione, dal Vice-Presidente. In caso di impossibilità di esercizio del potere da parte di questi per gli stessi motivi, l'articolo 75 della Costituzione demanda al Congresso la designazione del « *pubblico funzionario che dovrà ricoprire la carica di Presidente* », senza meglio specificare. A ciò ha provveduto la legge 19 settembre 1868, n. 252, detta « *legge di acefalia* », in base alla quale in tale caso la Presidenza della Nazione viene affidata, nell'ordine, al Presidente del Senato, della Camera o della Corte Suprema.

Il Presidente è eletto con sistema maggioritario a doppio grado secondo l'esempio nord-americano, senza che tuttavia nelle elezioni presidenziali argentine i partiti giochino quell'influenza decisiva che hanno invece negli Stati Uniti d'America.

Le estese attribuzioni del Presidente sono regolate dall'

Art. 86 — *Il Presidente della Nazione esercita le seguenti attribuzioni:*

1. *E' il Capo supremo della Nazione ed è incaricato dell'amministrazione generale del paese.*

2. *Emana le istruzioni ed i regolamenti necessari alla esecuzione delle leggi della Nazione, avendo cura di non alterarne lo spirito con eccezioni regolamentari.*

3. *E' il capo immediato e locale della capitale della Nazione.*

4. *Partecipa alla formazione delle leggi conformemente alla costituzione; le sanziona e le promulga.*

5. *Nomina i magistrati della Corte suprema e degli altri tribunali federali inferiori, con il consenso del Senato.*

6. *Può condonare o commutare le pene per i delitti di competenza della giurisdizione federale, su parere preventivo del Tribunale competente interessato, salvo i casi in cui l'accusa emani dalla Camera dei deputati.*

7. *Accorda pensioni, aspettative, congedi e godimenti di arretrati provenienti dalle casse pensioni (goce de montepios) conformemente alle leggi della Nazione*

8. Esercita i diritti del patronato nazionale in quel che riguarda la presentazione dei vescovi per le chiese cattedrali, su una lista di tre nomi proposta dal Senato.

9. Accorda o rifiuta il pareatis (el paso) ai decreti dei concilii, alle bolle, brevi e rescritti del Sovrano Pontefice di Roma, col consenso della Corte Suprema; provoca una legge quando questi atti contengono disposizioni generali e permanenti.

10. Nomina e revoca i ministri plenipotenziari e gli incaricati d'affari col consenso del Senato; nomina e revoca agenti consolari e gli altri impiegati dell'amministrazione la cui nomina non è altrimenti regolata da questa costituzione.

11. — Apre ogni anno le sessioni del Congresso, e, riunite a tal fine le due Camere nella sala del Senato rende conto in questa occasione al Congresso della situazione generale della Nazione e delle riforme promesse dalla costituzione, e raccomanda alla sua attenzione le misure che giudica necessarie e opportune.

12. — Proroga le sessioni ordinarie del Congresso o lo convoca in sessioni straordinarie, quando lo esige un grave interesse di ordine pubblico o di benessere generale.

13. — Fa riscuotere le rendite della Nazione e decreta il loro impiego, conformemente alla legge o al preventivo delle spese.

14. — Conclude e firma i trattati di pace, di commercio, di navigazione, d'alleanza, di limitazione di confini e di neutralità, i concordati ed altre convenzioni necessarie al mantenimento delle buone relazioni con le potenze straniere, riceve i loro ministri ed ammette i loro consoli.

15. — E' il comandante in capo di tutte le forze di mare e di terra della Nazione.

16. — Nomina agli impieghi militari della Nazione, col consenso del Senato per gli impieghi o gradi di ufficiali superiori dell'esercito e della flotta, e, da solo, sul campo di battaglia.

17. — Dispone delle forze militari, marittime e terrestri, e provvede alla loro organizzazione ed alla loro dislocazione secondo i bisogni della Nazione.

18 — *Dichiara la guerra e concede patenti di corsa e lettere di rappresaglia con l'autorizzazione e l'approvazione del Congresso.*

19 — *Dichiara in stato d'assedio uno o più punti della Nazione, in caso di attacco esterno e per un tempo determinato, col consenso del Senato. In caso di torbidi interni, egli non ha questo diritto che se il Congresso non è in sessione, appartenendo questa attribuzione al Congresso. Il Presidente l'esercita con le limitazioni prescritte dall'art. 23.*

20 — *Può chiedere ai capi di tutti i rami e dipartimenti dell'amministrazione, e, attraverso loro, agli altri funzionari, le informazioni che crede convenienti e che costoro sono obbligati a fornirgli.*

21 — *Non può assentarsi dal territorio della capitale senza l'autorizzazione del Congresso. Quando questo non è in sessione, non può assentarsi senza autorizzazione che per gravi ragioni di pubblica utilità.*

22 — *Il Presidente può provvedere alle vacanze degli impieghi per i quali l'assenso del Senato è necessario e che si verificano quando questo non è in sessione, a mezzo di nomine dirette che hanno effetto sino alla fine della legislatura seguente.*

Nello svolgimento della sua azione governativa, il Presidente è coadiuvato da otto ministri segretari di Stato. Sui ministri la Costituzione detta i 7 articoli seguenti:

Art. 87 — *Otto ministri segretari di Stato saranno incaricati del disbrigo degli affari della Nazione e controfirmeranno e legalizzeranno con la loro firma gli atti del Presidente che, in mancanza di questa formalità, sono privi di efficacia. Una legge speciale determinerà le branche della amministrazione rispettiva dei ministri.*

Art. 88 — *Ciascun Ministro è responsabile degli atti che controfirma e, solidalmente, dei provvedimenti che prende di concerto con i suoi colleghi.*

Art. 89 — *I ministri non possono, in nessun caso, prendere da soli delle decisioni eccetto quelle che concernono il re-*

gime economico ed amministrativo dei loro rispettivi dipartimenti.

Art. 90 — Appena il Congresso inizia le sue sessioni, i ministri dovranno presentare una memoria dettagliata della situazione della nazione in ciò che concerne gli affari dei loro rispettivi dipartimenti.

Art. 91 — Essi non possono essere nè senatori nè deputati, a meno che non diano le dimissioni dalla carica.

Art. 92 — I ministri possono partecipare alle sedute del Congresso e prendere parte ai suoi dibattiti; ma senza votare.

Art. 93 — Essi godranno, per il loro impiego, di un trattamento stabilito dalla legge; questo trattamento non potrà essere aumentato nè diminuito in favore o a danno dei ministri in carica.

Particolarmente importanti sono gli articoli 87 e 88 che avrebbero potuto significare l'avviamento verso una forma di governo parlamentare. La controfirma e la responsabilità previste dagli articoli 87 e 88 sono infatti istituti tipici del regime parlamentare; tuttavia, l'articolo 89 viene immediatamente a limitare di tanto l'azione dei ministri che si può dire che mentre da un lato la responsabilità è affermata dall'altro è negata, perchè non si può parlare di responsabilità là dove l'individuo non può autonomamente determinarsi. La controfirma dei ministri assume quindi solamente il valore di autenticazione della firma presidenziale; il Presidente resta così Capo dello Stato e Capo del Governo e, divenuto anche un capo popolare, la forma di governo argentino ha assunto tutti i caratteri della repubblica presidenziale.

POTERE GIUDIZIARIO

Il potere giudiziario è regolato, tra gli altri, dai seguenti articoli:

Art. 94 — Il potere giudiziario della Nazione sarà esercitato da una Corte suprema di giustizia e dagli altri tribunali inferiori che il Congresso stabilirà nel territorio nazionale.

Art. 95 — *In nessun caso il Presidente della nazione può esercitare funzioni giudiziarie, attribuirsi la cognizione di cause pendenti o riesaminare gli affari definiti.*

Art. 96 — *I giudici della Corte suprema e dei tribunali inferiori della Nazione eserciteranno le loro funzioni finchè durerà la loro buona condotta; essi riceveranno, per i loro servizi, un compenso fissato dalla legge e che non potrà subire alcuna riduzione finchè essi resteranno in funzione.*

Art. 97 — *Nessuno potrà essere membro della Corte suprema di giustizia senza essere avvocato della Nazione, con otto anni di esercizio, e senza avere i requisiti per essere senatore.*

Art. 98 — *Al primo insediamento della Corte suprema, le persone nominate presteranno, nelle mani del Presidente della Nazione, il giuramento di compiere il loro dovere, amministrando la giustizia con cura e legalmente, secondo le prescrizioni della costituzione. In avvenire questo giuramento sarà prestato nelle mani del Presidente della Corte stessa.*

Art. 99. — *La Corte suprema emanerà il suo regolamento interno ed economico e nominerà tutti i suoi impiegati subalterni.*

Art. 100 — *Compete alla Corte suprema ed ai tribunali inferiori della Nazione la cognizione e la decisione di tutte le cause relative a punti definiti dalla costituzione e dalle leggi della nazione, con la riserva fatta dall'articolo 67 n. 11, e dai trattati con le nazioni estere; delle cause concernenti ambasciatori, ministri pubblici e consoli stranieri; delle cause d'ammiragliato e di giurisdizione marittima; degli affari in cui la nazione è parte; delle cause che sorgono tra due o più provincie, tra una provincia e gli abitanti di un'altra provincia; tra gli abitanti di provincie differenti, tra una provincia o i suoi abitanti contro uno Stato o un cittadino straniero.*

Art. 101 — *In tutti questi casi la Corte suprema eserciterà la sua giurisdizione in grado d'appello secondo le regole ed eccezioni stabilite dal Congresso; ma, in tutte le cause concernenti gli ambasciatori, i ministri ed i consoli stranieri ed in*

quelle in cui figuri come parte una provincia, la Corte suprema eserciterà la giurisdizione di prima ed ultima istanza.

Come si vede, la materia non è regolata compiutamente: la determinazione dell'organizzazione giudiziaria è rinviata espressamente a leggi organiche di competenza del Congresso. Gli articoli riguardanti la competenza della Corte suprema sono modellati sull'articolo III, sez. 2, della Costituzione statunitense. L'unica differenza è che il potere del giudice argentino è limitato alle controversie di diritto mentre negli Stati Uniti il giudice sentenzia in diritto ed equità.

Come negli Stati Uniti, alla Corte Suprema è affidato il controllo sulla costituzionalità delle leggi. Tuttavia, il ruolo da essa giocato, nella mancanza di una *common law*, è di gran lunga inferiore a quello della Corte Suprema americana ed essa si è ridotta ad un tribunale superiore che solo eccezionalmente interpreta la Costituzione.

Come negli Stati Uniti, il giudice non può dichiarare nulla una data norma. Il suo potere si limita a rifiutare di applicarla al caso concreto.

Questa nelle sue linee è la sostanza della Costituzione della Repubblica argentina. Se essa non ha sempre correttamente funzionato, ciò è dovuto al non raggiungimento di una completa maturità politica da parte del popolo argentino. Ciò ha avuto come conseguenza che il Presidente, in cui favore gioca il principio democratico maggioritario e che già a norma della Costituzione ha così vasti poteri, è stato portato spesso a superare nella sua azione i limiti ad esso imposti dalla Costituzione, con l'annullamento effettivo di ogni controllo e col superamento di ogni limite costituito dagli altri organi costituzionali.